

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE****N. 614 DEL 21/06/2023**

Il Direttore Generale dell'Azienda U.L.S.S. n. 9 SCALIGERA, dott. Pietro Girardi, nominato con D.P.G.R.V. n. 28 del 26/02/2021, coadiuvato dai Direttori:

- |                           |                                      |
|---------------------------|--------------------------------------|
| - dott. Giuseppe Cenci    | Direttore Amministrativo             |
| - dott. Denise Signorelli | Direttore Sanitario                  |
| - dott. Raffaele Grottola | Direttore dei Servizi Socio-Sanitari |

ha adottato in data odierna la presente deliberazione:

**OGGETTO**

**DISTRETTO 3 PIANURA VERONESE - STIPULA CONVENZIONE TRA A.ULSS 9 SCALIGERA E IL "CENTRO AIUTO VITA ODV" DI LEGNAGO (VR) PER LA REALIZZAZIONE DI UN SERVIZIO DI ACCOGLIENZA TEMPORANEA PRESSO UNA STRUTTURA SEMI-PROTETTA PER MAMME CON FIGLI. PERIODO 01.06.2023-31.05.2026.**

**Note per la trasparenza:** Il provvedimento approva la convenzione con il "C.A.V. ODV" di Legnago (VR) per la realizzazione di un servizio di accoglienza in appartamenti, a bassa soglia di protezione, per donne con figli, in uscita da percorsi di istituzionalizzazione.

Il Direttore di UOC Direzione Amministrativa Territoriale

Premesso che i Comuni costituenti il territorio del Distretto 3 Pianura Veronese hanno delegato all'A.ULSS la tutela dei minori a rischio di pregiudizio, sia per la gestione delle funzioni tecnico professionali di valutazione e di presa in carico sia per le funzioni amministrative, e che tali interventi sono attualmente svolti dal Servizio Tutela Minori dell'UOC Infanzia Adolescenza e Famiglia;

Rilevato che l'UOC Infanzia Adolescenza e Famiglia del Distretto 3:

- programma da anni numerose iniziative a sostegno della neo-genitorialità e funge da riferimento per le donne/madri che vivono particolari fragilità nella gestione dei figli neonati, o che sono in fase di sgancio da un percorso di protezione presso altre strutture afferiscono sia spontaneamente che con mandato dell'Autorità Giudiziaria;
- ha tra le sue competenze specifiche l'aiuto ed il sostegno alle maternità fragili oltre che il supporto alle situazioni in cui l'Autorità Giudiziaria disponga di definire percorsi specifici al fine di rendere autonome le madre con figli in uscita da percorsi di istituzionalizzazione;

Preso atto che il percorso sopra citato di autonomia delle madre con i figli in uscita dalle comunità è un intervento di integrazione e collaborazione con le risorse del territorio elaborato nello specifico dal Servizio Tutela Minori al fine di dare continuità al percorso di cura già avviato, in collaborazione con i servizi socio assistenziali del territorio del Distretto 3;

Considerato che tra le principali questioni da affrontare nei percorsi di sgancio dalle comunità mamma/bambino risulta quella del passaggio da uno stile di vita "comunitario" ovvero ad alta protezione e contenimento, ad uno "indipendente" dove la madre deve essere autonoma nella gestione di tutti gli aspetti della vita quotidiana suoi e dei suoi figli;

Preso atto che il "Centro Aiuto Vita ODV" di Legnago (VR), collabora da anni con il Distretto 3 dell'A.ULSS 9 nel campo dell'assistenza in favore di donne che decidono di non abortire e far nascere i figli sostenendole anche dopo il parto al fine di renderle autonome nel loro percorso di vita con i figli, e ha maturato un'esperienza nella gestione dei casi ad alta complessità sociale con competenze psicologiche ed educative nell'ambito della maternità fragile, anche soggetta ad interventi dell'Autorità Giudiziaria, in collaborazione con la rete di contatti sul territorio che operano nell'ambito del disagio adulto e con i soggetti che possono fungere da punti di riferimento locali;

Rilevato che il Direttore dell'UOC Infanzia Adolescenza e Famiglia del Distretto 3 ha espresso la necessità di reperire nel territorio risorse di accoglienza a bassa soglia per lo sgancio dalle comunità residenziali di mamme con bambini;

Preso atto che alla luce della esperienza consolidata nel corso degli anni risulta conveniente da un punto di vista qualitativo, organizzativo ed economico rapportarsi con soggetti del Terzo settore che operano nella realtà sociale e territoriale dell' A.ULSS 9 Scaligera Distretto 3;

Accertato che ai sensi dell'art. 56 del citato D.Lgs. 117/2017 le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato;

Rilevato che il "Centro Aiuto Vita di Legnago ODV" è disponibile a collaborare con l'Azienda U.L.S.S. 9 Scaligera per la realizzazione di un servizio di accoglienza in appartamenti di semi autonomia a bassa soglia di protezione per donne con figli in uscita da percorsi di istituzionalizzazione;

Dato atto il "Centro Aiuto Vita ODV" di Legnago in data 03.03.2023 ha inoltrato domanda di iscrizione al RUNTS (prot. n. 0120730) ed è inserito nella programmazione dei servizi socio sanitari nell'ambito del Piano di Zona del Distretto 3;

Ritenuto, pertanto, di stipulare con il "Centro Aiuto Vita di Legnago ODV" la convenzione, per il periodo 01/06/2023-31/05/2026 secondo lo schema tipo allegato al presente provvedimento di cui forma parte integrante, elaborata dalla UOC Infanzia Adolescenza e Famiglia del Distretto 3 Pianura Veronese;

Considerato che per la gestione di un servizio di accoglienza di madri con figli in uscita da percorsi di comunità mamma bambino, mediante la gestione di mini- appartamenti destinati ad una mamma con figli ed altre attività di rete connesse, il rimborso disponibile è pari ad un massimo di € 500,00.- mensili onnicomprensivi, che sarà erogato solo in caso di effettiva presenza della madre con figli, e su presentazione di idonea documentazione giustificativa delle prestazioni effettivamente sostenute e documentate;

Vista la Delibera ANAC n. 371 del 27.07.2022 che ha chiarito l'applicazione della normativa sulla tracciabilità anche agli istituti disciplinati dagli articoli 55-58 del Codice del Terzo Settore, anche se rappresentano fattispecie estranee rispetto al codice dei contratti pubblici;

Propone l'adozione del provvedimento sotto riportato.

## **IL DIRETTORE GENERALE**

Vista l'attestazione del Responsabile dell'avvenuta regolare istruttoria della pratica in relazione sia alla sua compatibilità con la vigente legislazione nazionale e regionale, sia alla sua conformità alle direttive e regolamentazione aziendali;

Acquisito agli atti il parere favorevole del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo e del Direttore dei Servizi Socio-Sanitari per quanto di rispettiva competenza;

## **DELIBERA**

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di stipulare, per le motivazioni indicate in premessa, la convenzione per il periodo 1/06/2023 – 31/05/2026 con il "Centro Aiuto Vita di Legnago ODV" (allegato 1), per la realizzazione di un servizio di accoglienza in mini appartamenti di donne con figli, in uscita da percorsi di istituzionalizzazione, al fine di definire percorsi di sgancio, alle condizioni previste dalla convenzione che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di approvare l'Accordo per la nomina del Responsabile esterno del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679, che dovrà essere sottoscritto dalle parti, allegato al presente provvedimento di cui forma integrante e sostanziale (Allegato 2);
4. di dare atto che il rimborso mensile massimo di € 500,00.- mensili onnicomprensivi, sarà erogato solo in caso di effettiva presenza della madre con figli, e su presentazione di idonea documentazione giustificativa delle prestazioni effettivamente sostenute e documentate;
5. di delegare il Direttore UOC Direzione Amministrativa Territoriale alla sottoscrizione della convenzione di cui al punto 2);
6. di incaricare il Servizio Tutela Minori dell'UOC Infanzia Adolescenza e Famiglia del monitoraggio degli interventi e del buon esito della convenzione;
7. di dar atto che la somma di Euro 3.500,00.- è ricompresa nel Budget anno 2023 di cui al conto BA1185A PRG n. 20110/2023, Area Sociale;
8. di dare atto, altresì, che la spesa per gli anni 2024, 2025 e 2026 sarà ricompresa nei Budget di competenza;

9. di incaricare l' UOC Infanzia Adolescenza e Famiglia del Distretto 3 e l'UOS Attività Amministrativa Socio Sanitaria, ognuno per quanto di propria competenza, dell'esecuzione del presente provvedimento.

Il Direttore Sanitario  
dott. Denise Signorelli

Il Direttore Amministrativo  
dott. Giuseppe Cenci

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari  
dott. Raffaele Grottola

IL DIRETTORE GENERALE  
dott. Pietro Girardi

**STIPULA CONVENZIONE TRA A.ULSS 9 SCALIGERA E IL “CENTRO AIUTO VITA ODV” DI LEGNAGO (VR) PER LA REALIZZAZIONE DI UN SERVIZIO DI ACCOGLIENZA TEMPORANEA PRESSO UNA STRUTTURA SEMI-PROTETTA PER MAMME CON FIGLI. PERIODO 01.06.2023-31.05.2026.**

TRA

L'Azienda ULSS 9 Scaligera con sede legale a Verona in Via Valverde n. 43 Codice Fiscale/Partita Iva 02573090236, nella persona della Dott.ssa Flavia Dal Bosco, Direttore UOC Direzione Amministrativa Territoriale, delegato alla sottoscrizione della presente convenzione con Deliberazione del Direttore Generale n. ....

E

Il “CENTRO AIUTO VITA DI LEGNAGO O.D.V.” (successivamente indicato C.A.V.) con sede in Legnago (VR) via Sant'Antonio 18, C..F. n° 91006880230, rappresentata dal Presidente pro-tempore Cristiana Ravagnani nata a Legnago il 12/09/1977 ed ivi residente.

Premessa

- che l'A.ULSS 9 Scaligera ha tra le sue competenze quella del sostegno alla maternità fragile in tutte le sue forme oltre che sostenere la genitorialità su disposizione dell'Autorità Giudiziaria ;
- che all'interno della UOC Infanzia Adolescenza Famiglia, il Consultorio Familiare ed il Servizio Tutela e Protezione minori sono i servizi competenti alla gestione delle situazioni di maternità fragile e da sostenere nella prosecuzione della genitorialità;
- che il “Centro Aiuto Vita ODV” nelle sue attività di tutela della Vita nascente e di promozione e sostegno alla maternità e genitorialità dispone di due mini appartamenti semi protetti dedicati all'ospitalità temporanea mamma/bambino e /o mamma in attesa;
- che il “Centro Aiuto Vita ODV” di Legnago (VR) è stato costituito e registrato il giorno 29/11/1994 (Uff. Registro n. 473);
- che il C.A.V. di Legnago è iscritto all'Albo Regionale del Volontariato con il numero VR 0234;
- che il C.A.V. di Legnago ha presentato domanda di iscrizione al RUNTS in data 03.03.2023 (prot. n. 0120730);

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

ART.1

OGGETTO DELLA CONVENZIONE

L'Azienda ULSS 9 Scaligera si avvale della collaborazione del Centro Aiuto Vita di Legnago ODV (C.A.V.) per l'erogazione di attività/prestazioni, come descritto nello Statuto dell'Associazione:

1. a favore della donna che ha difficoltà a proseguire la gravidanza o maternità ed a favore del figlio, dal concepimento fino alla prima infanzia;
2. a sostegno delle madri sole e/o giovani con figli in tenera età seguiti dai Servizi Socio Sanitari dell'Aulss9 Scaligera, in condizioni di disagio psicosociale.

Le prestazioni in oggetto riguardano attività ausiliarie rispetto alle competenze che la legge affida ai Servizi dell'UOC IAF e nello specifico, un servizio di accoglienza in mini appartamenti di donne con figli.

Tenuto conto della disposizione geografica l'accoglienza temporanea si intende presso gli appartamenti nella struttura semi protetta in via Sant'Antonio 18 a Legnago VR.

## ART.2 IL PIANO DI INTERVENTO

Il C.A.V. si impegna a fornire la propria collaborazione agli operatori dell'UOC Infanzia Adolescenza e Famiglia (IAF) per i casi segnalati e pertinenti con l'oggetto della presente Convenzione.

Strumento fondamentale di questa collaborazione sarà l'elaborazione di un "Piano di intervento" che tenga conto dei compiti dei Servizi della UOC IAF e delle disponibilità del C.A.V. in relazione alle possibilità dell'utente.

L'attuazione del piano di intervento deve essere condotta in forma coordinata tra gli operatori del C.A.V. e dei Servizi Sociali dell'UOC IAF del Distretto 3.

I Servizi dell'UOC IAF hanno facoltà di disporre in qualunque momento accertamenti e controlli sullo stato di attuazione del piano di intervento concordato, mediante convocazione degli operatori e/o degli utenti coinvolti.

Il Piano di Intervento proposto dagli operatori ed approvato dal Direttivo del C.A.V. avrà la durata media di 6 mesi, rinnovabile fino ad un massimo di 18 mesi; successivamente sarà necessario eventualmente attivare un nuovo piano di intervento.

## ART.3 COMPITI DEL C.A.V.

Il C.A.V. per la concreta attuazione del piano di intervento si impegna a fornire le seguenti prestazioni:

- ospitalità in un appartamento – se disponibile - delle situazioni segnalate di pertinenza della convenzione (mamma con figli), previa autorizzazione del direttivo. L'ospitalità, di norma, non comprende la residenza, mentre sono comprese spese di gestione, di accompagnamento nella rete dei servizi e se necessario il vitto;
- sostegno durante la permanenza sia tramite aiuto professionale che tramite il volontariato, prima e dopo la nascita del bambino;
- attuazione delle forme educative necessarie alla realizzazione del piano stesso;
- realizzazione di un contratto di comodato con i soggetti accolti della durata vincolante non superiore alla durata del Piano di Intervento e rinnovabile con il piano stesso.

Il C.A.V. si impegna inoltre:

- a fornire tutte le informazioni utili richieste dai servizi dell'UOC IAF del Distretto 3, anche al fine di concorrere ad indagini di carattere nazionale;
- a garantire che i propri operatori siano provvisti di cognizioni teoriche e pratiche e di basi sufficienti per consentire una concreta efficacia nello svolgimento del servizio;
- a stipulare un'apposita assicurazione per responsabilità civile verso terzi e contro gli infortuni che possono accadere agli utenti durante le attività previste dalla presente convenzione;
- a garantire la riservatezza delle informazioni riferite a persone che fruiscono delle prestazioni oggetto della convenzione.

## ART.4 COMPITI DELL'AULSS9 SCALIGERA

L'UOC IAF del Distretto 3 si impegna a:

- concordare un piano di intervento con le necessità e le richieste da esporre al C.A.V.;
- assicurare un'adeguata presa in carico al fine di seguire la situazione ed il piano di intervento con le cadenze necessarie;

Documenti sottoscritti con firma digitale e conservati presso l'Azienda ULSS 9 Scaligera in conformità alla normativa vigente.

- pianificare ogni azione affinché si mantenga la presa in carico dei soggetti interessati al piano di intervento, in particolare la gestione del termine del programma e dell'accoglienza con la gestione di abitazione/struttura alternativa e successiva al C.A.V.;
- erogare con scadenza mensile i contributi dovuti per le prestazioni concordate nel progetto condiviso con i servizi coinvolti e sulla base del progetto definito in UVMD.

## ART.5 CORRISPETTIVO PREVISTO

L'Azienda ULSS 9 Scaligera rimborserà al C.A.V., per l'accoglienza di madri con figli, la somma mensile onnicomprensiva per un massimo di Euro 500,00.-, che sarà erogato solo in caso di effettiva presenza della madre con figli, e su presentazione di idonea documentazione giustificativa delle spese effettivamente sostenute e documentate, previa attestazione dell'attività effettuata del Direttore UOC Infanzia Adolescenza e Famiglia del Distretto 3.

I pagamenti normalmente verranno effettuati da parte dell'A.ULSS 9 Scaligera entro 60 giorni dal ricevimento delle note contabili dell'Associazione.

Qualora il "Centro Aiuto Vita O.D.V." di Legnago (VR), nel corso della presente convenzione, sia oggetto di fusione o scissione deve essere comunque garantito il proseguimento del rapporto convenzionale da parte del soggetto subentrante alle stesse condizioni previste dalla presente convenzione.

Il C.A.V. relazionerà ogni anno sull'andamento della convenzione e sui Piani di intervento realizzati.

## ART. 6 DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione avrà durata dal 01.06.2023 al 31.05.2026 e può eventualmente, con il consenso delle parti, essere prorogata per ulteriori periodi.

## ART. 7 RESPONSABILITA' E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il C.A.V. nel suo ruolo di affidatario del servizio è responsabile della corretta realizzazione del servizio di cui è titolare, nonché delle norme previste e richiamate dal presente

accordo. In caso di violazione risponde all'Aulss9 Scaligera ed ai terzi coinvolti dei danni arrecati secondo disposizioni di legge vigenti

La risoluzione della presente convenzione può essere promossa da ciascun contraente nei casi di:

1. grave inadempimento contrattuale dell'affidatario;
2. scioglimento del C.A.V. da parte dell'autorità governativa;
3. cessazione dell'attività oggetto di convenzione per impossibilità sopravvenuta;
4. mancato pagamento dei corrispettivi da parte dell'Ente Affidante.

Vi sarà risoluzione della presente convenzione qualora, a seguito di contestazione scritta degli addebiti e successiva diffida, una delle parti persista nelle inadempienze rilevate.

## ART. 8

### CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, applicazione ed esecuzione della presente convenzione e che non sia possibile comporre in via amministrativa, sarà adito in via esclusiva un collegio arbitrale composto con la seguente modalità: un membro di fiducia nominato dall'affidante, un membro di fiducia nominato dall'affidatario, un membro nominato di comune accordo tra le parti; tali persone dovranno avere comprovata esperienza in materia legale. Qualora anche tale modalità non fosse risolutiva della controversia si adirà al competente Foro di Verona.

## ART. 9

### TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Durante lo svolgimento delle attività, l'Associazione garantisce puntuale applicazione e osservanza del D.Lgs n. 196/2003 e s.m.i. in materia di protezione dei dati personali e del Regolamento 2016/679/UE (*General Data Protection Regulation* – GDPR).

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 28 del predetto GDPR, il C.A.V. è il Responsabile del trattamento ed è il soggetto "*che tratta dati personali per conto del Titolare del trattamento*", operando in posizione subordinata e mettendo in atto misure tecniche ed organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR e garantisca la tutela dei diritti dell'Interessato (colui al quale i dati personali si riferiscono). IL C.A.V. si impegna, in particolare, a porre in essere le misure di sicurezza disposte dalla normativa vigente, allo scopo di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, di dati personali e relativi alla salute, nonché di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità per le quali essi sono raccolti.

## ART. 10

### NORME FINALI

Le spese inerenti alla stipula della presente convenzione sono a carico dell'Ente affidatario.

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso.

Le parti, ai fini della presente convenzione, eleggono come domicilio il Comune di Legnago (VR).

Per quanto non previsto nella presente convenzione si farà riferimento alla normativa generale e speciale che regola la materia.

Letto, approvato e sottoscritto

Legnago, Lì

Per l'A.ULSS 9 Scaligera  
Il Direttore UOC Direzione Amministrativa Territoriale  
Dott. ssa Flavia Dal Bosco

Per il Centro Aiuto Vita O.D.V.  
Il Presidente  
Sig. ra Cristiana Ravagnani

## **ATTO DI NOMINA RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

(ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679)

L'Azienda ULSS9 Scaligera con sede in via Valverde n. 42., in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali (di seguito **Azienda** o **Titolare**), nella persona del suo rappresentante legale *pro tempore*

### **PREMESSO CHE**

- in data ..... ha stipulato una convenzione con Il Centro Aiuto Vita di Legnago O.D.V. (C.A.V.) con sede legale in Via Sant'Antonio n. 18 Legnago (VR), C. Fiscale 91006880230 avente ad oggetto: Accordo contrattuale per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra l'Azienda Ulss 9 Scaligera e l'ente Gestore di servizi: Il Centro Aiuto Vita di Legnago O.D.V. (C.A.V.), sito nel Comune di Legnago (VR), relativi all'erogazione, da parte del Centro Aiuto Vita, di sostegno alla maternità in tutte le sue forme oltre che sostenere la madri sole e/o giovani con figli in condizioni di disagio;
- per l'esecuzione della convenzione e per il compimento delle attività conseguenti, Il Centro Aiuto Vita di Legnago O.D.V. esegue necessariamente operazioni di trattamento di dati personali per conto dell'Azienda;
- l'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati personali, di seguito **GDPR**, dispone che qualora un trattamento sia effettuato per conto del Titolare, quest'ultimo ricorre unicamente a Responsabili del trattamento che garantiscano l'adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate, in modo tale che il trattamento sia conforme alla normativa in materia di protezione dati e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato;
- la delega di tali attività di trattamento, in conformità al disposto dall'art. 28 del GDPR, deve essere disciplinata da un contratto o da altro atto giuridico che vincoli il Responsabile al Titolare e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del Titolare del trattamento;
- il Responsabile, sottoscrivendo il contratto sopracitato, garantisce al Titolare di essere in possesso di conoscenze specialistiche, di possedere i requisiti di esperienza, capacità e affidabilità idonei a garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza e la tutela dei diritti degli interessati;

**TUTTO CIÒ PREMESSO, COSTITUENDO PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE ATTO**

### **NOMINA**

Il Centro Aiuto Vita di Legnago O.D.V. (C.A.V.) con sede in Legnago (VR)

### **RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

relativamente alle attività di trattamento necessarie all'esecuzione della convenzione riportata in premessa e descritto (sezione I) nel prosieguo del presente atto, limitatamente alle prestazioni oggetto della convenzione stessa.

Il Centro Aiuto Vita di Legnago O.D.V, Responsabile del trattamento dei dati personali, ha il compito e la responsabilità di adempiere a tutto quanto necessario per il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di trattamento dei dati personali ed è tenuta a rispettare le seguenti istruzioni operative (sezione II), osservando scrupolosamente le indicazioni impartite con il presente atto nonché con le successive modifiche o integrazioni.

La nomina di Responsabile del trattamento dei dati personali decade automaticamente alla scadenza o alla risoluzione del rapporto instaurato con il Titolare.

### *Sezione I*

## **DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO**

### **ART.1 MATERIA DISCIPLINATA, NATURA E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO**

Con il presente atto al Responsabile è attribuito il compito di effettuare le operazioni di trattamento dei dati personali al fine di svolgere le seguenti attività:

- erogazione, da parte del Centro Aiuto Vita, di sostegno alla maternità in tutte le sue forme oltre che sostenere la madri sole e/o giovani con figli in condizioni di disagio;

Il trattamento di dati personali affidato al Responsabile, che può svolgersi con modalità elettronica e manuale, è finalizzato esclusivamente all'esecuzione delle citate attività; tali dati saranno trattati per lo svolgimento delle prestazioni suindicate solo qualora necessari e pertinenti e non eccedenti.

Al Responsabile è pertanto vietato ogni ulteriore trattamento di tali dati personali, in particolare se effettuato per finalità diverse da quelle per cui i dati sono stati conferiti, quali per esempio marketing, studio e ricerca.

Il Responsabile risponderà quindi di tutti i danni eventualmente cagionati ai diritti, alle libertà e alla dignità degli Interessati qualora esegua un trattamento per finalità ulteriori non collegate al servizio fornito o non rispetti le indicazioni fornite.

### **ART.2 DURATA DEL TRATTAMENTO**

Le attività di trattamento dei dati personali sono consentite al Responsabile per tutta la durata del rapporto contrattuale, così come specificato in premessa, fatto salvo il maggior tempo di conservazione dei dati per il solo periodo strettamente necessario al compimento di eventuali attività amministrative correlate agli adempimenti contrattuali (rendicontazione, verifica, controllo, ecc.).

Il Responsabile è autorizzato a conservare i dati oggetto di trattamento per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle prestazioni concordate; in particolare, questi non può trattenere copie cartacee o elettroniche dei dati e della documentazione oggetto di affidamento, che dovranno essere restituiti qualora ne ricorrano i presupposti previsti da legge o dal contratto o se comunque ciò sia reso necessario dalla revoca del consenso al trattamento dei dati da parte del singolo Interessato.

Il Responsabile si impegna anche a restituire prontamente al Titolare i dati qualora da questi richiesto. In ogni caso la S.V. è tenuta alla cancellazione di tutti i dati contenuti nei propri archivi fisici e informatizzati, compresi quelli memorizzati dal sistema di backup, salvo diverse disposizioni di legge, al termine del rapporto contrattuale.

Al termine di tale rapporto la S.V. è tenuta, inoltre, a dichiarare formalmente al Titolare tramite apposita

comunicazione PEC, entro un mese dalla cessazione del rapporto, di avere provveduto alla succitata cancellazione.

### **ART.3 TIPO DI DATI PERSONALI OGGETTO DI TRATTAMENTO**

I dati personali trattati dal Responsabile sono dati :

- X di natura personale immediatamente identificativi
- X appartenenti a categorie particolari di cui all'art.9 del GDPR
- biometrici
- X di salute
- genetici
- a maggior tutela dell'anonimato;
- altro \_\_\_\_\_

### **ART. 4 CATEGORIE DI INTERESSATI**

Il Responsabile del trattamento dei dati personali è autorizzato a trattare i dati personali appartenenti alle seguenti categorie di Interessati:

- X Utenti e/o
- X pazienti del SSN
- X Legale rappresentante *pro tempore* e/o amministratore di sostegno
- collaboratori dell'Azienda sanitaria.

#### *Sezione II*

### **ISTRUZIONI DEL TITOLARE (ULSS 9)**

### **ART.5 OBBLIGHI GENERALI**

Il Responsabile del trattamento è tenuto a collaborare con il Titolare per garantire il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, ed in particolare a trattare i dati personali:

- nel rispetto dei generali principi di liceità, correttezza e trasparenza, soltanto se necessari e pertinenti all'esecuzione del trattamento affidato e in ogni caso per il periodo minimo necessario;
- nel rispetto del principio di minimizzazione evitando in particolare duplicazioni non necessarie
- adottando misure adeguate di sicurezza tecniche ed organizzative, che assicurino la protezione dei dati personali e la tutela dei diritti, libertà e dignità degli Interessati;
- mettendo a disposizione del Titolare ogni informazione necessaria a dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente atto, comprese quelle necessarie a fornire, entro 24 ore dalla richiesta, riscontro alle richieste degli Interessati e alle istanze dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, fornendo, ogni informazione a tal fine richiesta;
- consentendo ogni attività di revisione, audit e controllo comprese le ispezioni, del Titolare o di un altro soggetto da questi incaricato previo congruo preavviso;
- comunicando al Titolare senza ritardo qualsiasi incidente di sicurezza o violazione di dati personali di cui al punto 12 dell'articolo 4 del GDPR, ossia ogni violazione di sicurezza che

comporti l'accidentale o illecita distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati (Data-Breach);

- comunicando tempestivamente ed in maniera proattiva al Titolare ogni notizia rilevante ai fini della tutela della riservatezza e protezione dei dati, informandolo immediatamente qualora ritenga che un'istruzione impartita per il trattamento violi le norme in materia di trattamento di dati personali;
- inoltrando al Titolare entro il 31 gennaio di ogni anno una relazione che evidenzi, al 31 dicembre dell'anno precedente, lo stato dell'arte del rispetto delle disposizioni da questi impartite.

#### **ART.6 MISURE TECNICHE ED ORGANIZZATIVE ADEGUATE DI SICUREZZA**

Il Responsabile si impegna, al fine di assicurare un livello di sicurezza adeguato al rischio, ad adottare adeguate misure tecniche e organizzative di sicurezza volte a garantire che:

- il trattamento dei dati personali sia effettuato soltanto da parte dei propri collaboratori e nel caso intenda avvalersi, anche per attività di conservazione o trattamento attraverso software, hardware o sistemi informativi in cloud, di altri soggetti, siano rispettate le indicazioni succitate;
- i locali in cui siano eventualmente conservati i documenti contenenti i dati personali, o i dispositivi utilizzati per la loro archiviazione in formato elettronico, presentino tutte le garanzie di sicurezza strutturale e tecnica per prevenire il danneggiamento, la perdita o l'acquisizione illecita dei dati da parte di terzi;
- siano assicurate su base permanente la riservatezza, integrità, disponibilità e resilienza dei sistemi e servizi utilizzati per il trattamento dei dati personali, ripristinando tempestivamente la disponibilità, accesso e tenuta in sicurezza dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
- sia adottata una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative attivate al fine di garantire la sicurezza del trattamento dei dati personali;
- siano adottate misure di pseudonimizzazione e cifratura dei dati per impedire la loro immediata correlabilità con l'interessato da parte dei soggetti che non hanno bisogno di conoscerne l'identità;
- sia predisposto e mantenuto aggiornato il Registro delle attività di trattamento dei dati personali sensi del comma 2 dell'articolo 30 del GDPR, identificando e censendo i trattamenti di dati personali operati per conto del Titolare nonché le banche dati e gli archivi gestiti con supporti informatici e/o cartacei necessari all'espletamento delle attività oggetto di delega;
- siano adottate tutte le misure previste dal Provvedimento dell'Autorità di controllo del 27 novembre 2008 relativo a "Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di Amministratore Di Sistema";
- sia attivato e conservato un apposito file di log che registri gli accessi e attività svolte dagli autorizzati.

#### **ART. 7 SUB-RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO**

Il Responsabile del trattamento non può avvalersi di un sub-Responsabile del trattamento per lo svolgimento delle attività di trattamento da effettuare per conto del Titolare del trattamento senza la previa relativa autorizzazione specifica. Il Responsabile del trattamento presenta la richiesta di autorizzazione specifica *almeno 15 giorni prima* di ricorrere ad un sub-Responsabile del trattamento,

unitamente alle informazioni necessarie per consentire al Titolare del trattamento di decidere in merito all'autorizzazione. L'elenco dei sub-responsabili del trattamento deve essere comunque mantenuto aggiornato.

b) in caso di AUTORIZZAZIONE SCRITTA GENERALE il Responsabile del trattamento ha l'autorizzazione generale del Titolare del trattamento per ricorrere a sub-responsabili del trattamento sulla base di un elenco concordato. Il Responsabile del trattamento informa specificamente per iscritto il Titolare del trattamento di eventuali modifiche previste di tale elenco riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di sub-responsabili del trattamento con un anticipo di *almeno 15 giorni prima* dando così al Titolare del trattamento tempo sufficiente per poter opporsi a tali modifiche prima del ricorso al o ai sub-responsabili del trattamento in questione. Il Responsabile del trattamento fornisce al Titolare del trattamento le informazioni necessarie per consentirgli di esercitare il diritto di opposizione.

Il Responsabile del trattamento che ricorre a un sub-Responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento stipula un contratto che imponga al sub-Responsabile del trattamento gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati imposti al Responsabile del trattamento conformemente alle presenti clausole. Il Responsabile del trattamento si assicura che il sub-Responsabile del trattamento rispetti gli obblighi a cui il Responsabile del trattamento è soggetto a norma delle presenti clausole e del Regolamento (UE) 2016/679.

Su richiesta del Titolare del trattamento, il Responsabile del trattamento gli fornisce copia del contratto stipulato con il sub-Responsabile del trattamento e di ogni successiva modifica. Nella misura necessaria a proteggere segreti aziendali o altre informazioni riservate, compresi i dati personali, il Responsabile del trattamento può espungere informazioni dal contratto prima di trasmetterne una copia.

Il Responsabile del trattamento rimane pienamente Responsabile nei confronti del Titolare del trattamento dell'adempimento degli obblighi del sub-Responsabile del trattamento derivanti dal contratto da questi stipulato con il Responsabile del trattamento. Il Responsabile del trattamento notifica al Titolare del trattamento qualunque inadempimento, da parte del sub-Responsabile del trattamento, degli obblighi contrattuali.

#### **ART. 8 – INOSSERVANZA DEL PRESENTE ATTO E RISOLUZIONE**

Fatte salve le disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679, qualora il Responsabile del trattamento violi gli obblighi che derivano dal presente atto, il Titolare del trattamento può dargli istruzione di sospendere il trattamento dei dati personali fino a quando quest'ultimo non rispetti il presente atto o non sia risolto il contratto. Il Responsabile del trattamento informa prontamente il Titolare del trattamento qualora, per qualunque motivo, non sia in grado di rispettare il presente atto.

Il Titolare del trattamento ha diritto di risolvere il contratto per quanto riguarda il trattamento dei dati qualora:

- 1) il trattamento dei dati personali da parte del Responsabile del trattamento sia stato sospeso in violazione del presente atto dal Titolare del trattamento e il rispetto del presente atto non sia ripristinato entro un termine ragionevole e in ogni caso entro un mese dalla sospensione;
- 2) il Responsabile del trattamento violi in modo sostanziale o persistente il presente atto o gli obblighi che gli incombono a norma del Regolamento (UE) 2016/679;
- 3) il Responsabile del trattamento non rispetti una decisione vincolante di un organo giurisdizionale competente o della o delle autorità di controllo competenti per quanto riguarda i suoi obblighi in conformità delle presenti clausole o del Regolamento (UE) 2016/679;

Il Responsabile del trattamento ha diritto, altresì, di risolvere il contratto per quanto riguarda il trattamento dei dati personali a norma del presente atto qualora, dopo aver informato il Titolare del

trattamento che le sue istruzioni violano il Regolamento (UE) 2016/679), questi insista sul rispetto delle istruzioni.

#### **ART. 9 – RESTITUZIONE E CANCELLAZIONE DEI DATI PERSONALI**

Il Responsabile, all'atto della scadenza del contratto principale o del servizio o, comunque, in caso di cessazione - per qualunque causa - dell'efficacia del presente atto di nomina, salvo la sussistenza di un obbligo di legge che preveda la conservazione di dati personali, dovrà interrompere ogni operazione di trattamento e provvedere alla loro restituzione ed alla cancellazione di eventuali copie detenute.

Eventuali loro copie, salvo diversi accordi che potranno intervenire alla cessazione del rapporto, dovranno essere distrutte entro tempi compatibili con le ulteriori necessità che possano prospettarsi; in tale periodo intermedio tra la fine del rapporto e detto termine, i dati saranno conservati dal Responsabile per fini esclusivamente di sicurezza e non oggetto di ulteriori trattamenti.

Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 8 del presente atto il Responsabile del trattamento, a scelta del Titolare del trattamento, cancella tutti i dati personali trattati per conto del Titolare del trattamento e certifica a quest'ultimo di averlo fatto, o restituisce a questo tutti i dati personali e cancella le copie esistenti, a meno che il diritto dell'Unione o dello Stato membro non richieda la conservazione dei dati personali. Finché i dati non sono cancellati o restituiti, il Responsabile del trattamento continua ad assicurare il rispetto del presente atto.

In caso di richiesta scritta del Titolare, il Responsabile è tenuto a rilasciare un'attestazione scritta dell'avvenuta operazione di cancellazione, indicando le modalità tecniche e le procedure utilizzate per la cancellazione.

#### **ART. 10– TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI**

Qualunque trasferimento di dati personali da parte del Responsabile del trattamento verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale può essere effettuato, nel rispetto del capo V del Regolamento (UE) 2016/679, soltanto previa indicazione e istruzione documentata del Titolare del trattamento.

Il Titolare del trattamento conviene che, qualora il Responsabile del trattamento ricorra a un sub-Responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento (per conto del Titolare del trattamento) e queste comportino il trasferimento di dati personali ai sensi del capo V del Regolamento (UE) 2016/679, il Responsabile del trattamento e il sub-Responsabile del trattamento debbano garantire il rispetto di tale capo.

#### **ART. 11 – DISPOSIZIONI FINALI**

Le parti si danno atto che: il presente documento costituisce l'atto di nomina a Responsabile ed ogni sua disposizione è interpretata in modo prevalente rispetto ad ogni altra disposizione eventualmente contrastante e contenuta in altra documentazione sottoscritta tra le parti.

2. Il mancato rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei dati e delle indicazioni impartite col presente atto costituisce elemento di valutazione per l'eventuale prosecuzione o rinnovo del rapporto contrattuale.

3. La presente nomina non comporta alcun diritto, da parte del Responsabile, ad uno specifico compenso o indennità o rimborso né ad un incremento del compenso previsto per l'erogazione del servizio.

4. Le parti si riservano di modificare o integrare il presente atto di nomina nel caso in cui ciò si rendesse

necessario.

5. Per tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni generali vigenti applicabili in materia di protezione dei dati personali.

Letto, confermato e sottoscritto

**IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO**

**IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO**

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 614 DEL 21/06/2023**

**ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva dalla data di adozione.

In data odierna copia della presente deliberazione viene:

- Pubblicata per 15 giorni consecutivi nell'Albo on line, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 – comma 1 – della L. 18.06.2009, n. 69 e s.m.i..
- Trasmessa al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 10 – comma 5 – della L.R. 14.09.1994, n. 56.

Verona, lì 23/06/2023

P. il Direttore  
UOC Affari Generali  
Sig.ra Romana Boldrin

---

**TRASMESSA PER L'ESECUZIONE A:**

UOC Direzione Amministrativa Territoriale  
UOS Attività Amministrativa Socio Sanitaria  
UOC Infanzia, Adolescenza, Famiglia e Consultori - Distretto 3

**TRASMESSA PER CONOSCENZA A:**

Direttore Generale  
Direttore Sanitario  
Direttore Amministrativo  
Direttore dei Servizi Socio Sanitari  
Direttore della Funzione Territoriale